



STATUTO

Associazione Converganza Cristiana 3.0

TITOLO I

COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE- SEDE - SCOPI -

Art. 1

E' costituita a norma del capo III del libro I del Codice Civile l'Associazione denominata "Converganza Cristiana 3.0", la quale ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

Art. 2

Converganza Cristiana 3.0 :

A - E' un'Associazione culturale che ha quale scopo primario quello di porre al centro della vita i cittadini quali persone, e pone a suoi fondamento i principii della Dottrina Sociale della Chiesa, i valori e le tradizioni della cultura e civiltà cristiana, la lotta alle disuguaglianze sociali, la tutela della famiglia, la piena realizzazione alla persona umana.

B - Pone in particolare tra i suoi scopi primari quello di riunire, dare voce e rappresentanza unitaria sul piano politico, civico e culturale alle associazioni, ai movimenti ed ai gruppi i quali ispirino il proprio agire ai principi della dottrina sociale della Chiesa cattolica, della sua teologia cattolica e da questi traggano i fondamenti ideali del proprio essere.

C - Per raggiungere e conseguire i propri scopi_è impegnata_ad elaborare un progetto sociale ed a dar vita e definire un modello culturale complessivo da realizzarsi unitariamente ed in convergenza di intenti con

tutti i movimenti e gruppi di cui al punto precedente i quali lo condividano e siano guidati nel loro agire quali soggetti sociali degli stessi valori e principi generali su cui si fonda Convergenza Cristiana 3.0. In ogni caso siano attivamente e seriamente impegnati, alla rinascita spirituale, morale e civile dell'Italia.

D - Sono pertanto, capisaldi ideali e costitutivi di "Convergenza Cristiana 3.0" la Costituzione Italiana ed il diritto naturale su cui essa riposa e si fonda, posti quali norma fondante e costitutiva della promozione e difesa della vita sin dal suo concepimento e sino alla sua naturale conclusione, della famiglia naturale, del matrimonio costituito dall'unione tra un uomo e donna, senza alcuna discriminazione a danno della donna.

Per questi motivi Convergenza Cristiana 3.0

- E' impegnata alla tutela e difesa della famiglia, quale nucleo fondamentale ed essenziale della società civile e della comunità statale.

- Considera la politica quale nobile attività da incentivare soprattutto tra i giovani e quale impegno sempre finalizzato al bene comune ed al servizio dei cittadini e non viceversa.

- Promuove un modello di sviluppo economico nel quale gli interventi dello Stato, quale soggetto sovraordinato per la realizzazione del bene comune del valore universale della solidarietà, siano lo strumento cardine per la riduzione delle sperequazioni culturali, sociali ed economiche, tra tutti i cittadini e strumento e base del rilancio degli investimenti e dello sviluppo economico nella più ampia cornice della strada sicura per la costruzione della pace.

- Promuove ogni utile ed opportuna iniziativa atta a modificare l'attuale situazione della comunità europea oggi caratterizzata dal prevalere dell'egoismo e da scarsa unione e collaborazione tra i popoli che la compongono e che ad essa hanno dato vita

Art. 3 -

Convergenza Cristiana 3.0 non ha fini di lucro ma carattere civico e sociale.

In conformità ed in ottemperanza dei propri scopi sociali e dei fini primari del proprio agire Essa è impegnata ad operare nella società civile e nel processo formativo della cultura del nostro paese elaborando asserti e proposizioni e proposte che fungano da momento di sintesi e di impulso al processo aggregativo dei movimenti e dei gruppi ai quali si rivolge, nei principali dipartimenti e settori nei quali si articolano le istituzioni italiane:

A - Economia e moneta, contrasto alla disoccupazione e incentivi alla innovazione tecnologica, dello sviluppo del sud e di una complessiva politica meridionalistica

B - Politiche culturali, sociali e della difesa della famiglia, della scuola, della ricerca scientifica,

C - Politica europea ed estera;

D -Politica per l'agricoltura, difesa dell'ambiente, del territorio e del sistema idrogeologico, del patrimonio pubblico;

E - Politiche della Sanità;

F - Politiche dell'immigrazione;

G - Giustizia; sicurezza e legalità; riforma dello Stato e della Pubblica Amministrazione.

Art. 4 ATTIVITA'

Per raggiungere i propri scopi statuari Convergenza Cristiana 3.0 può porre in essere qualunque tipo di attività ed iniziativa nel campo editoriale, mass mediatico e culturale. Può quindi possedere beni e svolgere qualunque attività anche di natura economica volta alla divulgazione dei principi e degli scopi statuari nonché alla sensibilizzazione dei cittadini riguardo agli stessi. Può quindi compiere attività in favore dei giovani, anziani, famiglia, disabili e delle categorie svantaggiate;

Si propone di promuovere, negli ambienti sociali, familiari, culturali, lavorativi e politici, i valori della solidarietà, lotta alle disuguaglianze sociali, della libertà e della democrazia, nel rispetto delle disposizioni costituzionali della Repubblica Italiana;

Intende, dunque, promuovere una cultura politica che si proponga come finalità la ricerca di un modello sociale che possa garantire una maggiore giustizia, solidarietà ;

Promuove la famiglia quale soggetto sociale e politico, modello e valore centrale per la comunità di vita e d'amore, dove i figli nascono e crescono, ricevono un'educazione civile, morale e religiosa.

Art. 5 AMMISSIONE SOCI

Possono essere iscritti senza alcuna distinzione, sia persone fisiche sia come persone giuridiche, coloro che facciano domanda di ammissione e la vedano accolta. Per le persone giuridiche perché domanda venga accolta è indispensabile che nei loro statuti siano indicate oggetti e finalità chiaramente in sintonia e convergenti con quanto contemplato in quello di Convergenza Cristiana 3.0. Le persone fisiche devono dichiarare sul proprio onore di non essere iscritte o affiliate a partiti politici o movimenti i cui fini siano in contrasto con quanto previsto nel presente atto ed inoltre di accettare e condividere integralmente lo statuto e i regolamenti deliberati dalla Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo e per le persone giuridiche deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con copia dello statuto della associazione, organizzazione, movimento - specificando il numero degli aderenti, regolari con i pagamenti associativi o dal singolo richiedente. Essa deve contenere tutti i dati anagrafici personali e fiscali idonei alla corretta identificazione; la copia del documento personale dello stesso ovvero del codice fiscale per le persone giuridiche, un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni ; numeri telefonici e fax; quanto altro indicato nel modello di domanda che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.

La domanda e la richiesta di adesione, se approvata, viene comunicata entro 30 giorni al richiedente, tramite mail o fax.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L'appartenenza a 'Convergenza Cristiana 3.0' ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organismi. I soci sono tenuti, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri aderenti che con i terzi e sono obbligati ad ottemperare alle norme del

presente Statuto nonché dalle delibere, disposizioni o regolamenti che reggono e governano l'associazione.

Gli iscritti di cui all'art.5, sono obbligati al versamento della quota annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sono dovute per tutto l'anno solare in qualunque data sia dell'avvenuta iscrizione. Le quote sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di estinzione, di recesso o di decesso o esclusione, non può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato neanche ad eredi.

Gli iscritti possono partecipare alle assemblee solo dopo 90 gg. dalla data di comunicazione a socio da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 7 QUALITA' DI SOCIO

Gli iscritti sono suddivisi in:

- a. Soci fondatori:
- b. Soci aderenti i quali sono coloro che aderiscono a nome proprio ovvero a nome ed in rappresentanza di associazioni, di movimenti, e di organizzazioni,;
- c. Sono soci convergenti, i rappresentanti di quelle persone giuridiche le quali desiderando mantenere intatta la propria autonomia operativa, organizzativa, statutaria e di iniziativa politica e sociale non hanno presentato domanda di adesione alla Associazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del presente Statuto, e pur tuttavia condividono pubblicamente la finalità di Convergenza Cristiana 3.0 ed ingenerale la finalità di riunire culturalmente, e riunificare politicamente e socialmente il mondo cattolico e tutte le varie Associazioni che in diverso modo o a diverso titolo fondano il loro agire sui principii della Dottrina Sociale della Chiesa e sul Diritto Naturale.
- d. Soci sostenitori sono coloro condividono lo statuto e versano quote volontarie
- e. I Soci benemeriti sono coloro i quali si sono distinti con il loro operato a favore di "Convergenza Cristiana 3.0" acquisendo particolari benemerienze.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

A - Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del 31 Dicembre di ogni anno.

B - Per delibera del Consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato e norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità

C - Per mancato pagamento dei contributi dell'anno in corso entro il mese di marzo.

L'escluso può inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 gg. dalla data della notifica sia affissa nella sede sociale o comunicata via mail.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

A - L'Assemblea:

hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.

Ogni socio è titolare di un voto. L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisioni del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due terzi dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante avviso depositato nella bacheca della sede sociale, ovvero invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci ovvero fax e posta elettronica pec.. L'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali della riunione dell'assemblea son redatti in apposito registro dal segretario o da un socio designato dal presidente o da chi per lui.

All'Assemblea spettano le seguenti prerogative:

- Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo.
- Eleggere il presidente, il Vicepresidente, il tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo, i revisori dei conti - se nominato- e il collegio dei probiviri-
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

B Il consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di :

- 1 - compilare, definire ed aggiornare gli asserti ed i principii generali sui quali si poggia e si identifica l'iniziativa dell'Associazione definiti all'articolo 2 del presente Statuto
- 2 - Promuovere, organizzare e gestire i convegni di studio che si realizzeranno per far conoscere, implementare e diffondere gli asserti ed i principi generali in base ai quali operare l'aggregazione e la sintesi dei movimenti e dei soggetti che operano nel mondo cattolico, ispirandosi ai principii della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
- 3 - Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.
- 4 - Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- 5 - Deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
- 6 - Il primo Consiglio Direttivo provvisorio è nominato in sede di costituzione per 3 (tre) anni.

7 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o in caso di impedimento dal Vice Presidente vicario con le sue stesse funzioni e competenze con le modalità di cui all'articolo 11.

In mancanza di formalità il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri e dei revisori-se nominati.

Il Consiglio, regolarmente convocato, delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il voto non può essere dato per delega.

8 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi di 'Convergenza Cristiana 3.0' che non siano per legge e da questo statuto riservati in modo tassativo alla assemblea generale degli iscritti.

9 - Il Consiglio direttivo conferisce mandati, procure speciali generali o particolari per singoli atti, incarichi, procede alla nomina di eventuali comitati o commissioni.

10 - Il Consiglio Direttivo può deliberare inoltre:

A - sul valore della quota di iscrizione annuale e straordinaria;

B - in caso di dimissioni di un suo membro o componenti del collegio dei Probiviri ovvero del Collegio dei Revisori- se nominato- o di altri componenti, ne delibera la nomina che verrà ratificata dalla assemblea nella prima riunione.

11 - Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea lo scioglimento di Convergenza Cristiana 3.0 con le modalità di liquidazione.

12 - A tutte le nomine non consegue nessun compenso salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. I consiglieri che non partecipano alle convocazioni indette per tre sedute consecutive, se non certificate, sono dichiarati decaduti da tutte le cariche per le quali è stato nominato. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in apposito registro.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da 12 membri nominati dall'Assemblea ordinaria scelti tra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

C - Il Presidente e i Vicepresidenti.

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

I Vicepresidenti sono nominati dal Presidente e collaborano con lui al buon andamento della Associazione ed al corretto raggiungimento dei fini sociali. I Vicepresidenti scadono e terminano il mandato quando scade e termina il mandato il Presidente. Il Presidente nomina tra i Vicepresidenti un Vicepresidente Vicario che assume la funzione di Presidente in caso di impedimento o di cessazione della carica del Presidente.

Art. 10 IL TESORIERE

E' nominato dall'Assemblea Nazionale.

Ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie nel rispetto delle leggi vigenti.

- a. può compiere, su delega del Consiglio Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;

- b. ha ampia facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, la firma per l'apertura e chiusura dei conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni; si interessa del reperimento delle risorse necessarie;
- c. predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato;
- d. cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalle vigenti leggi;
- e. risponde della propria attività e del patrimonio al Consiglio Direttivo.
- f. In caso di necessità può chiedere al Presidente di essere coadiuvato da un commercialista iscritto all'ordine.
- g. Ha la firma congiunta sui c/c con il Presidente e su tutte le operazioni bancarie o postali salvo disposizioni del Consiglio Direttivo che autorizzi le firme singole per determinate operazioni;
- h. dura in carica come il Consiglio Direttivo.

Decade in caso di sfiducia da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 11 IL SEGRETARIO

- redige i verbali delle riunioni;
- predispone, invia gli O.d.G. per le convocazioni e comunicazioni;
- tiene cura di tutta la corrispondenza, delle pratiche, delle delibere,

Art. 12 - PATRIMONIO

Il Patrimonio associativo si sostiene attraverso il fondo di dotazione iniziale versato dai fondatori nella misura di € 100,00 (cento) e da parte di tutti gli organismi componenti le cariche di cui al precedente art.10

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione annuali determinate dal Consiglio Direttivo, dai contributi, finanziamenti, rimborsi legali e straordinari di enti pubblici e privati-sia italiani che stranieri- di persone fisiche e giuridiche, da erogazioni, lasciti, donazioni e di ogni altro

provento previsto dalla legge, dagli eventuali beni di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio e in generale qualsiasi eventuale ulteriore provento delle attività svolte da Convergenza Cristiana 3.0 non possono essere distribuiti agli associati, ma devono essere utilizzati per la copertura dei costi di gestione e per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali, su delibera del Consiglio Direttivo.

Gli atti di liberalità non possono essere anonimi e sono motivati esclusivamente dalla condivisione dei fini ideali.

Ogni singola entrata ed uscita dovrà essere annotata nei libri contabili e nel bilancio con la sua esatta provenienza.

L'elenco aggiornato degli atti di liberalità è tenuto presso la sede sociale. Ogni singola entrata ed uscita dovrà essere annotata nei libri contabili e nel bilancio con la sua esatta provenienza..

Art. 13 - BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Tesoriere predispone il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per la definitiva approvazione.

Qualora ricorrano opportune cause, con decisione motivata il bilancio potrà essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14 - REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo, qualora ritenga opportuno istituire il Collegio dei Revisori, nomina il Presidente iscritto nel registro dei Revisori, 2 Revisori effettivi e Revisori supplenti,

I Revisori dei Conti possono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, a quello dell'Assemblea Nazionale quando l'ordine del giorno preveda materie di loro competenza.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione e vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Convergenza Cristiana 3.0.

Il Collegio si riunisce ogni 3 mesi per il controllo dell'attività amministrativa e della contabilità. Le riunioni vengono verbalizzate in apposito registro..

Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere in merito e relazionando al Consiglio Direttivo e Assemblea Direttivo qualunque eventuale elemento non chiaro o di dubbia liceità, perché quest'ultimo possa adottare gli opportuni provvedimenti.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili dura in carica come il Consiglio Direttivo..

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore contabile effettivo, il Revisore supplente subentra, con delibera del Consiglio Direttivo che lo sostituisce.

Per eventuali modifiche richieste o integrazioni al presente Statuto, il Presidente è autorizzato a sottoscriverle.

La carica di Revisore è gratuita e incompatibile con qualsiasi altra carica di nominativi iscritti ad un'altra organizzazione federata o politica.

Art. 15- COMMISSIONE DI GARANZIA (PROBIVIRI)

La Commissione di garanzia, è composta da 5 Probiviri, 3 effettivi 2 supplenti dei quali uno con funzione di Presidente, i quali durano in carica come il Consiglio Direttivo. Possono essere rieleggibili una seconda volta e senza compenso alcuno.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica di nominativi iscritti ad un'altra organizzazione federata.

Spetta ai Probiviri, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema, ovvero tra le convergenti stesse, che non si siano potute definire bonariamente.

La Commissione di garanzia ha altresì, potere disciplinare su fatti e vicende segnalate alla commissione dagli organi di Convergenza Cristiana 3.0, per violazione dello statuto, dei regolamenti e della legge. La commissione di garanzia adotta il proprio regolamento.

La decisione della Commissione di Garanzia, di ultima istanza, è vincolante, inoppugnabile ed inappellabile per tutti gli aderenti. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione della Commissione.

Il Consiglio Direttivo può chiedere di sospendere alcuni degli aderenti di Convergenza Cristiana 3.0 deferendoli alla Commissione di garanzia, che arrechino danni gravi all'immagine della stessa con atti lesivi delle leggi, dello statuto, del codice etico e dei regolamenti interni, per indegnità morale e lealtà.

Le misure disciplinari sono deliberate dallo stesso Collegio dei Probiviri.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

Art. 16 - COMITATO CONSULTIVO

Possono essere istituite Commissioni permanenti a carattere consultivo per le materie di fondamentale interesse per l'attività di Convergenza Cristiana 3.0

Ciascuna Commissione è formata da componenti nominati dal Consiglio Direttivo, ed è presieduta da un Presidente, anch'esso nominato dallo stesso..

Le Commissioni hanno il compito di esaminare i problemi specifici rientranti nella singola materia e di avanzare proposte per la loro soluzione, ovvero attività connesse.

Sugli stessi problemi formulano pareri a richiesta del Consiglio Direttivo al Presidente della commissione. Il Consiglio Direttivo può incaricare le Commissioni di compiti particolari, nell'ambito di indirizzi predeterminati anche con personalità esterne..

Il Presidente di Ciascuna Commissione permanente può costituire al suo interno Comitanti, Gruppi di lavoro, coordinatori, nominati su proposta dal medesimo previo n.o. del Consiglio Direttivo .

Alle sedute di tutte le Commissioni Consultive possono partecipare i componenti o invitati dal Consiglio Direttivo ed eventuali esperti richiesti dal Presidente della Commissione stessa.

ART. 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Convergenza Cristiana 3.0 può essere sciolta su proposta del Consiglio Direttivo alla assemblea nazionale con la maggioranza dei 2/5 aventi diritto al voto. Propone inoltre alla medesima la designazione di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante delle liquidazioni se esistenti, saranno devolute ad altre associazioni aventi finalità omogenee a Convergenza Cristiana 3.0.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge in materia.

In caso di contestazione circa l'applicazione dello statuto, le parti si impegnano a portare esclusivamente la questione all'esame della commissione di garanzia dei Probiviri il cui giudizio è vincolante e inappellabile.

Per eventuali modifiche richieste o integrazioni al presente Statuto il Presidente è autorizzato a sottoscriverle.